



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 D.lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione della G.C. n. **35** del **12/02/2026**

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento
- Art. 8 – Disciplina delle varianti
- Art. 9 – Attivazione di opzioni e adesioni a convenzioni aggiudicate da centrali di committenza
- Art. 10 – Concessioni di lavori e concessioni di servizi

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

- Art. 13 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 15 - Principi in materia di valutazione
- Art. 16 - Attività articolate e singole
- Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 18 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o tempi di esecuzione
- Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 21 - Informazione e confronto
- Art. 22 – Disciplina transitoria

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento definisce le modalità per la costituzione, la gestione e la ripartizione del *“Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche”* previsto dall'art. 45 dal D. Lgs. n. 36/2023 ad oggetto *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, di seguito indicato come *“Codice”*.
2. In tale contesto la Città di Rivoli:
 - a) mira a stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale coinvolto negli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
 - b) assolve all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica mediante l'utilizzo delle proprie professionalità in luogo dell'affidamento esterno delle funzioni previste ex lege negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
3. La misura complessiva delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2 relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
5. La disciplina dell'incentivazione è applicabile a tutte le procedure di affidamento previste dal codice, ivi comprese le concessioni di lavori e servizi, agli affidamenti diretti con le limitazioni di cui all'art. 5, comma 1 lett. g) e alle procedure relative a servizi e forniture, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione in persona diversa dal RUP.
6. L'importo di cui al comma 3), in particolare, è destinato:
 - c) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dello stesso art. 2, per una quota dell'80%;
 - d) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10.al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti ed i loro collaboratori che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara e procedure di affidamento compresi gli affidamenti diretti;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente responsabile della spesa e sentito il RUP, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e dei tempi previsti.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato da ciascuna unità del personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni richiedendo all'ufficio personale le eventuali comunicazioni dei dipendenti coinvolti di avere/non avere procedimenti penali in corso, ai sensi del Codice di Comportamento. Per i dipendenti di altri Enti tale richiesta è avanzata all'Ente di appartenenza.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore ad € 20.000,00;
 - c) i servizi di importo inferiore ad € 20.000,00;
 - d) le forniture di importo inferiore ad € 20.000,00;
 - e) i servizi e le forniture, anche se di importo superiore alle lettere c) e d) ma inferiore a € 500.000,00 per i quali non sia stato nominato il direttore dell'esecuzione e non sia oggettivamente dimostrata l'elevata complessità con riferimento ai requisiti di cui al successivo art. 13;
 - f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del Codice medesimo;
 - g) i lavori in amministrazione diretta;
 - h) i lavori e gli acquisti di beni e servizi, indipendentemente dal loro valore, in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da Centrale di committenza è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'allegato I.10 e sue successive modifiche, del Codice, in relazione alle funzioni assegnate ed eseguite; tale quota è definita nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
3. Qualora la Centrale di Committenza sia esterna all'Ente, la quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Amministrazione, per le funzioni effettivamente trasferite alla stessa Centrale e le modalità di riconoscimento della quota incentivo sono da determinare sulla base di specifici accordi tra gli Enti coinvolti.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di ciascuna unità di personale di cui all'art. 4, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 20;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dal personale proprio dell'Ente in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, con particolare riferimento al PIAO, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del proprio personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche/amministrative;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice contribuiscono ad alimentare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento sempre che comportino opere/servizi aggiuntivi e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base dell'af-

fidamento originario oggetto di procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori/minori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento di approvazione della variante.

2. Nel caso di varianti derivanti da errori interni non si procede all'aumento della quota di fondo in relazione ai soggetti responsabili. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto.

Art. 9 – Attivazione di opzioni e adesioni a convenzioni aggiudicate da centrali di committenza

1. Nel caso in cui la procedura di affidamento preveda la possibilità di affidare ulteriori lavori/servizi/forniture computati nel valore dell'affidamento (opzioni e rinnovi) ai sensi dell'art. 14, comma 4, del codice, potranno essere riconosciuti gli incentivi di cui ai presenti criteri esclusivamente per le fasi di programmazione della spesa, affidamento, direzione lavori/direzione per l'esecuzione del contratto e di collaudo/verifica di conformità, secondo le tabelle riportate negli articoli successivi.
2. Nel caso di adesione a convenzioni aggiudicate da centrali di committenza (es. CONSIP) l'incentivo di cui ai presenti criteri potrà essere riconosciuto esclusivamente per le fasi di programmazione della spesa, direzione lavori/direzione per l'esecuzione del contratto e di collaudo/verifica di conformità.

Art. 10- Concessioni di lavori e concessioni di servizi

1. In caso di concessioni, finanza di progetto, locazione finanziaria o altre forme di partenariato pubblico-privato aventi ad oggetto:
 - la realizzazione di lavori ed opere e la successiva gestione dei medesimi
 - la fornitura di servizi
 - la fornitura di servizi e l'eventuale realizzazione di opere funzionali allo svolgimento del contrattoil calcolo del fondo incentivante spettante viene effettuato separatamente per la parte investimento (lavori) e per la parte di servizi, con le modalità di cui agli articoli seguenti e del Codice dei contratti.

CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata per scaglioni progressivi in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO LAVORI IVA ESCLUSA	PERCENTUALE INCENTIVO
da € 20.000,00 fino a € 1.500.000,00	2,00 %
da € 1.500.000,01 a € 5.000.000,00	1,80 %
oltre € 5.000.001,00	1,20 %

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

OPERE E LAVORI				
		% fase	Prestazione/incarichi	%
1	Programmazione della spesa per investimenti	2,00%	R.U.P.	30%
1			Responsabile di fase	40%
1			Collaboratori e figure di supporto	30%
2	Redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali	4,00%	R.U.P.	15%
2			Responsabile di fase	15%
2			Progettista	50%
2			Collaboratori e figure di supporto	20%
3	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	12,00%	R.U.P.	30%
3			Responsabile di fase	30%
3			Progettisti	30%
3			Collaboratori e figure di supporto	10%
4	Redazione del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in progettazione	10,00%	R.U.P.	20%
4			Responsabile di fase	20%
4			Progettista	30%
4			Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione	10%
4			Collaboratori e figure di supporto	20%
5	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10,00%	R.U.P.	40%
5			Verificatori	50%
5			Collaboratori e figure di supporto	10%
6	Predisposizione e svolgimento procedure di gara	20,00%	R.U.P.	30%
6			Responsabile di fase/ufficio gare	40%
6			Collaboratori e figure di supporto	30%
7	Direzione dei lavori, ufficio direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione	38,00%	R.U.P.	20%
7			Responsabile di fase	10%
7			Direttore dei lavori	50%
7			Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione	10%
7			Collaboratori e figure di supporto	10%
8	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	4,00%	R.U.P.*	25%
8			Collaudatore/DL	50%
8			Collaboratori e figure di supporto	25%
	TOTALE	100,00%		

*Compresa l'attività di coordinamento dei flussi informativi

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Qualora non sia nominato un responsabile di procedimento per singole fasi, sotto il coordinamento del RUP, la relativa percentuale è assorbita dal RUP.
4. Nell'ipotesi in cui non siano svolte una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a migliorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.
5. Nel caso venisse affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, detto compenso sarà ridotto del 10% e la relativa economia andrà ad incrementare il fondo di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui le attività di Progettazione, CSP, Direzione Lavori, CSE, verifica dei progetti, e collaudo/CRE venissero affidate a professionisti esterni le relative percentuali costituiranno economia ed andranno ad incrementare il fondo di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) del presente Regolamento.

CAPO III

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 13

Graduazione della misura incentivante

1. Concorrono alla costituzione del fondo ed alla successiva incentivazione gli affidamenti di servizi e forniture con tutti i requisiti seguenti:
 - a) importo a base di affidamento superiore a € 500.000,00;
 - b) nomina del direttore dell'esecuzione in persona diversa dal RUP.
2. Concorrono altresì alla costituzione del fondo ed alla successiva incentivazione gli affidamenti di servizi e/o forniture ancorché di importo inferiore a € 500.000,00 **ma superiore ad € 20.000,00 e per i quali sia stato nominato il direttore dell'esecuzione**, nei seguenti casi:
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza i servizi elencati all'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice nonché le forniture che presentano le medesime caratteristiche di cui al comma 2.
4. **La particolare e oggettiva complessità** deve essere attestata dal Dirigente responsabile della spesa, su formale proposta motivata avanzata dal RUP, attraverso apposita relazione che evidenzii quali siano

le condizioni particolari che rendono l'affidamento del Servizio/Fornitura oggettivamente complesso, quali la progettazione e/o comparazione di alternative, redazione di documentazione a base di gara che richieda l'apporto di una pluralità di competenze o che imponga il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che curano l'affidamento.

5. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori qualora siano prevalenti.
6. Nel caso in cui si proceda con l'acquisizione di servizi e forniture attraverso convenzioni o accordi quadro predisposti e stipulati dall'Ente, qualora coerenti con gli altri principi di cui al presente Regolamento, l'erogazione dell'incentivo è subordinata all'esecuzione di ciascun contratto attuatore.
7. Nel caso di appalti divisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".
8. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata per scaglioni progressivi in ragione della complessità del servizio o fornitura, come definita ai commi che precedono:

Servizi - Forniture	
da € 20.000,00 fino a € 1.000.000,00	2,00%
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,80%
importo superiore a € 5.000.000,01 in poi	1,20%

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma, attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE				
		% fase	Prestazione/incarichi	%
1	Programmazione della spesa per investimenti	2,00%	R.U.P.	30%
			Responsabile di fase	40%
			Collaboratori e figure di supporto	30%
2	Redazione del progetto – livello unico di progettazione	25,00%	R.U.P.	20%
			Responsabile di fase	10%
			Progettisti	55%
			Collaboratori e figure di supporto	15%
3		22,00%	R.U.P.	40%

	Predisposizione e svolgimento procedure di gara		Responsabile di fase/ufficio gare	30%
			Collaboratori e figure di supporto	30%
4	Direzione dell'esecuzione	47,00%	R.U.P.	25%
			Responsabile di fase	10%
			Direttore dell'esecuzione	50%
			Collaboratori e figure di supporto	15%
5	Verifica di conformità/certificato regolare esecuzione	4,00%	R.U.P.	10%
			Responsabile di fase	15%
			Collaudatore/DL/Verificatore	50%
			Collaboratori e figure di supporto	25%
	TOTALE	100%		

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso venisse affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, detto compenso sarà ridotto del 10% e la relativa economia andrà ad incrementare il fondo di cui all'art. 1, c.3, lett. b) del presente Regolamento.
- Nell'ipotesi in cui non siano svolte una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiore i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui le attività di Progettazione, Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità venissero affidate a professionisti esterni le relative percentuali costituiranno economia ed andranno ad incrementare il fondo di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) del presente Regolamento.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 15 Principi in materia di valutazione

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui alle tabelle indicate agli articoli 12 e 14. Ai fini dell'attribuzione il Dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- L'incentivo non è corrisposto per le attività effettivamente svolte in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 20.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che, nello svolgimento di tali attività, violi gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Segretario Generale e al NIV per quanto di competenza.

Art. 16

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi) compete al RUP redigere la proposta scheda di rendicontazione finale di cui all'art. 20 finalizzata ad attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività. Dalla scheda si dovrà evincere la percentuale di attività effettivamente svolta e le conseguenti quote di incentivo da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 18

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili di cui all'art. 2, comma 2, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato secondo l'organizzazione adottata dall'Ente per la sostituzione dei dirigenti in caso di assenza temporanea o impedimento, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 20.
4. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente ai sensi del precedente comma 3), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 20.

Art. 19

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase si applicherà la riduzione dell'incentivo come da tabella riportata al seguente comma 6.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata al seguente comma 6.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del Progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella riportata al seguente comma 6.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase si applicherà la riduzione dell'incentivo come determinata nella tabella riportata al seguente comma 6.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata al seguente comma 6.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le seguenti riduzioni della quota dell'incentivo spettante:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 20
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente responsabile della spesa, su proposta del RUP tramite la compilazione della scheda, di cui al successivo comma 5, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale incaricato.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - per la programmazione della spesa, con l'approvazione del programma triennale dei lavori, servizi e forniture;
 - per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, con l'approvazione del progetto;
 - per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: con l'approvazione del progetto;
 - per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (per i lavori) e per la redazione del progetto di livello unico (per servizi e forniture): con l'approvazione del progetto;
 - per la verifica del progetto ai fini della sua validazione, con l'emissione del verbale di validazione;
 - per la predisposizione e lo svolgimento delle procedure di affidamento, con il provvedimento di aggiudicazione;
 - per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, con l'approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori e del certificato di ultimazione lavori; per la direzione dell'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - per il collaudo, con l'emissione del certificato finale; per le verifiche di conformità e la verifica della regolare esecuzione con l'emissione dei relativi verbali/certificati.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene a conclusione delle seguenti fasi:
 - stipula contratto con l'operatore economico;
 - collaudo/ certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.
4. Per i contratti di servizi e forniture di durata superiore a dodici mesi, la liquidazione dell'incentivo è effettuata, previa redazione del certificato di verifica di conformità una volta all'anno, con riferimento ai pagamenti effettuati l'anno precedente.
5. In caso di affidamenti di contratti di Partenariato Pubblico Privato la liquidazione potrà avvenire nel seguente modo:
 - per l'eventuale quota di investimento, successivamente all'emissione ed approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - per la parte di erogazione del servizio di gestione, comprese eventuali manutenzioni, successivamente all'emissione ed approvazione del verbale di conformità del servizio per ogni singola annualità.
6. Ai fini della liquidazione il dirigente responsabile della spesa acquisisce una scheda per ciascun lavoro/servizio/fornitura oggetto di incentivazione dove sia indicata ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale da realizzare/effettivamente realizzata;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione eventuale della riduzione dell'incentivo di cui al precedente art. 19;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo individuale da liquidare.

7. La scheda è predisposta e firmata dal RUP e controfirmata dal personale interessato, fatta salva la cessazione dal servizio presso l'Ente in data antecedente la liquidazione.
8. Il RUP è tenuto a rendicontare entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione oppure dal collaudo/verifica di conformità.
9. Di norma, la liquidazione dell'incentivo deve avvenire entro tre mesi dalla trasmissione della rendicontazione da parte del RUP. Il termine sarà comunque interrotto in caso di necessità di revisione della rendicontazione.
10. Nel caso in cui l'incentivo complessivamente erogato al singolo dipendente a ciascuna unità di personale eccedesse il limite di cui all'art. 4 dei presenti criteri, nel corso dell'anno immediatamente successivo si procederà al recupero delle somme eccedenti il predetto limite.

Art. 21 **Informazione e confronto**

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 22 **Disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento si applica, agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali la Determinazione a Contrarre sia adottata dal 01.07.2023.
2. Per le sole opere afferenti il PNRR per le quali il gruppo di lavoro sia già stato nominato formalmente o individuato di fatto in data antecedente al 1° luglio 2023 si applica il regolamento vigente al momento della nomina/individuazione.
3. Per le sole opere afferenti il PNRR le cui procedure di gara sono state avviate entro il 31/12/2023 regolate dal D. Lgs. 50/2016 si applica il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del e s.m.i., in attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. I presenti criteri si applicano al personale dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31/12/2024 riferite a procedure affidate ai sensi del D. Lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima del 31.12.2024 (data di entrata in vigore della disposizione del D. Lgs. 209/2024).